




Comune di Canegrate
**Individuazione del Reticolo Idrico Minore
e regolamentazione delle attività di
Polizia Idraulica**

ex D.G.R. n. 7/7868 e succ. mod. e int.



Committente Comune di Canegrate (MI)		Scala	
REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA		Data Settembre 2010	
		Aggiornamento	
Disegnatore M. M./E.L.	Geol. senior C. F.	Geol. collab. M. M./E.L.	Rif. 3410 regolamento polizia idraulica cope.dwg



Dott. Geol. Claudio Franzosi

Via Vittorio Veneto, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 0233514389 - 0233511580
fax 0233511581 e-mail studiofranzosi@tin.it



Comune di Canegrate

Provincia di Milano

Individuazione del Reticolo Idrico Minore e regolamentazione delle attività di Polizia Idraulica

ex D.G.R. n. 7/7868 e succ. mod. e int.

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA.....	3
3. COMPETENZE DI POLIZIA IDRAULICA.....	3
4. CRITERI DI UTILIZZO DEL REGOLAMENTO.....	3
5. CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTOGRAFIA.....	3
5.1 FASCE DI RISPETTO DI POLIZIA IDRAULICA	3
5.2 FASCE FLUVIALI CONTENUTE NEL PAI.....	4

CARTOGRAFIA

Tavola d'indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto - scala 1:2.000

ALLEGATI

DDG n. 8943 del 3/08/2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica"

1. Premessa

Questo elaborato e la parte cartografica allegata (*Tavola d'indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto*), costituiscono il *Regolamento delle attività di Polizia Idraulica nel Comune di Canegrate*, redatto in attuazione della l. 1/2000 ed in conformità ai criteri espressi nella D.G.R. n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Attività di Polizia Idraulica

L'attività di Polizia Idraulica si esprime mediante la vigilanza ed il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ai beni del demanio idrico.

3. Competenze di Polizia Idraulica

Nel territorio comunale, il demanio idrico è costituito dall'alveo del fiume Olona, che appartiene al reticolo idrico principale. Pertanto le competenze di Polizia Idraulica sono della Regione Lombardia.

Il Comune di Canegrate, per assenza di reticolo idrico minore, non ha competenze di Polizia Idraulica.

4. Criteri di utilizzo del Regolamento

Questo documento esprime procedure e norme per atti di competenza regionale e non comunale, e va pertanto inteso come strumento di riferimento dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività autorizzative (ad esempio in materia urbanistica ed edilizia) alla luce della disciplina di Polizia Idraulica vigente.

A tal fine è riportato in allegato il testo integrale della DDG n. 8943 del 3/08/2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica", che costituisce il testo di riferimento regionale per le prassi amministrative e di applicazione della normativa di Polizia Idraulica.

5. Criteri di utilizzo della Cartografia

La *Tavola d'indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto* allegata al presente Regolamento, riporta le fasce di rispetto di Polizia Idraulica e, in ottemperanza ai criteri espressi nella D.G.R. n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, le fasce fluviali contenute nei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Di seguito sono riportati i criteri di utilizzo della cartografia nei procedimenti.

5.1 Fasce di rispetto di Polizia Idraulica

Le fasce di rispetto di Polizia Idraulica corrispondono a porzioni di territorio di Canegrate poste in fregio all'Olona, entro le quali le attività sono vietate o soggette ad autorizzazione Regionale di Polizia Idraulica.

L'ampiezza di tali fasce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e alla D.G.R. n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, è di 10 metri.

Nella cartografia allegata al presente regolamento, il tracciato del fiume Olona riportato è quello desunto dalle documentazioni catastali. Pertanto le fasce sono state tracciate per un'ampiezza di 10 metri a partire dal limite catastale del corso d'acqua.

Tale restituzione grafica della fascia di rispetto ha carattere solamente indicativo. La sua valenza giuridica è subordinata ad un'effettiva localizzazione effettuata secondo la normativa vigente.¹

5.2 Fasce fluviali contenute nel PAI

Per le norme relative alle fasce fluviali PAI si rimanda al vigente Piano Stralcio ed alle norme contenute nel vigente strumento urbanistico comunale e prodotte in conseguenza degli studi d'approfondimento idraulico per l'adeguamento del PRG al PAI con la metodologia approfondita ai sensi della D.G.R. 7/7365/2001.

Settimo Milanese, settembre 2010

Dott. Geol. Claudio Franzosi

¹ Il carattere indicativo del graficismo riportato in cartografia è dovuto al fatto che il tracciato catastale e lo stato di fatto spesso non coincidono, anche per reali e consistenti mutamenti del corso d'acqua. Inoltre, sempre secondo normativa, la distanza di 10 metri deve intendersi misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa, elementi non indicati nelle mappe catastali.

D'altra parte, la vincolistica di Polizia Idraulica vige in quanto riferita ad un corso d'acqua giuridicamente definito come appartenente al Demanio Idrico. Pertanto l'assetto catastale è un elemento prioritario ed imprescindibile nella definizione del vincolo.

A titolo orientativo, al fine di facilitare la prassi di determinazione effettiva delle fasce di rispetto, si riportano i seguenti estratti di normativa:

- **Estratto dal comma 5.1 all. B DGR 7/13950 01/08/2003:** *“Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.”*
- **Estratto dal comma 5 Titolo I DDG n. 8943 del 3/08/2007 - Linee Guida di Polizia Idraulica:** *“Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli articoli 93 e 96 del R.D. 523/1904, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.”*